

TI_GERICHTE 14.2011.12 vom 31. März 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-03-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2011.12

FR: TI_GERICHTE 14.2011.12 du 31 mars 2011

IT: TI_GERICHTE 14.2011.12 del 31 marzo 2011

Regeste

Opposiz. a sequestro: diritto transitorio - reclamo ex CPC-CH - nova - term. di opposiz. - notifica per posta "raccomandata+AR" in Italia del decreto di sequestro conforme a Convenz. dell'Aia (15 nov. 1965) - consegna a custode palazzo per assenza destinatario ritenuta conforme al diritto italiano

Erwägungen

E. 2

Si pone dipoi la questione a sapere quale sia il diritto applicabile al ricorso in rassegna. Ora, secondo l'art. 405 cpv. 1 CPC, alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Dato che la sentenza impugnata risale -come visto- al 4 febbraio 2011, la procedura ricorsuale è quindi retta dal nuovo diritto. Ciò posto, secondo l'art. 319 lett. a CPC sono tra l'altro impugnabili mediante reclamo, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è appunto il caso per quelle decisioni attinenti pratiche a tenore della LEF emesse in materia di sequestro di cui agli art. 272 e 278 LEF (art. 309 lett. b n. 6 CPC). Trattandosi di un'impugnazione diretta contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) poi, il termine per l'inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Eventuali osservazioni al reclamo devono infine ossequiare un medesimo termine di dieci giorni (art. 322 cpv. 2 CPC). In concreto, proposto l'8 febbraio 2011 avverso la sentenza pretorile del 4 febbraio notificata al sequestrante il successivo 7 febbraio, il reclamo è senz'altro stato inoltrato entro i dieci giorni e come tale é ammissibile. All'opponente, l'impugnazione è stata intimata il 24 febbraio 2011 e notificata il giorno successivo: di modo che, inviate il 3 marzo 2011, le relative osservazioni sono altresì tempestive ed ammissibili.

E. 3

Per il resto, giusta l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati: a. l'applicazione errata del diritto; b. l'accertamento manifestamente errato dei fatti. In concreto, il reclamante invoca la lesione degli art. 272 e 278 cpv. 1 vLEF e 66 LEF oltre che dell'art. 34 vLEF. Egli invoca pure un manifesto ed erroneo accertamento nei fatti ritenuti dal primo giudice per avere egli omesso senza addurre giustificazioni, di richiamare la "ricevuta di ritorno" dall'UEF di _____ relativa al decreto di sequestro notificato in Italia all'opponente. Invero, quest'ultima censura risulta nondimeno superata, la reclamante avendo provveduto a produrre in questa sede quale doc. H, la copia di quell'avviso di ricevimento.

E. 4

Ora, la decisione del giudice del sequestro -sia essa di annullamento o di conferma del sequestro (cfr. Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2 a ed., Basilea 2010, n.

44-45 ad art. 278)- che statuisce sull'opposizione (ai sensi dell'art. 278 cpv. 1 LEF) interposta dal debitore destinatario del sequestro o da un terzo, può essere impugnata -come visto (sopra, consid. 2) - entro dieci giorni davanti all'autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 secondo periodo LEF), nel Cantone Ticino la Camera di esecuzione e fallimenti, con il rimedio del reclamo a prescindere dal valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1 LOG, nonché art. 309 lett. b n. 6 e 319 lett. a CPC). L'autorità superiore deve verificare -sulla base delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti- se nel caso concreto in relazione al realizzarsi delle condizioni del sequestro addotte dal creditore -e contestate dalla controparte- è raggiunto il grado di verosimiglianza necessario per il mantenimento del provvedimento conservativo, atteso che in caso negativo annullerà la decisione del giudice di prime cure che ha confermato il sequestro, rispettivamente confermerà la decisione che lo ha annullato, riservate soluzioni intermedie (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8 a ed., Berna 2008, n. 74 ad §51; Reeb , Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, pag. 482).

E. 5

Le decisioni in materia di sequestro, in tutte le istanze, sottostanno alla procedura sommaria -art. 25 n. 2 lett. a vLEF per la procedura davanti al Pretore (cfr. per il nuovo diritto l'art. 251 lett. a CPC) - in cui vigono la massima dispositiva, il principio attitatorio nonché le massime di celerità e di concentrazione (art. 55 e 58 CPC; Piégai , La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, tesi Losanna 1997, pag. 213 seg. con rif.; Artho von Gunten , Die Arresteinsprache, tesi Zurigo 2001, pag. 73 segg.). Detto altrimenti, il giudice non agisce d'ufficio, esamina solo ciò che è stato allegato e decide unicamente in base alle prove addotte dalle parti e che possono essere assunte seduta stante, salvo che il fatto allegato sia stato ammesso o non contestato dalla controparte non contumace o sia notorio (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; Vogel/Spühler , Grundriss des Zivilprozessrechts, 8 a ed., Berna 2006, n. 24 ad cap. 6 e n. 12 ad cap. 10). Il giudice può accontentarsi della semplice verosimiglianza dei fatti ed esaminare sommariamente i punti di diritto nella misura compatibile con l'esigenza di celerità (art. 272 cpv. 1 vLEF; Hohl , La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friburgo 1997, n. 453; Piégai , op. cit., pag. 212; Artho von Gunten , op. cit., pag. 85 segg.; Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 10-15 ad art. 272). Il giudice apprezza liberamente le prove (art. 20 cpv. 5 vLALAF; art. 157 CPC). Inoltre, i principi di celerità e di concentrazione impongono in particolare alle parti alte esigenze di motivazione per poter giungere a un giudizio sollecito. Esse devono sostanziare le loro tesi con riferimenti puntuali e d'immediato riscontro nei documenti (o, eccezionalmente, nelle altre prove) che considerano determinanti.

E. 6

In virtù del l'art. 278 cpv. 3 LEF, le parti possono, nell'ambito del ricorso contro la decisione su opposizione, avvalersi di fatti nuovi (cfr. anche art. 326 cpv. 2 CPC). Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 10 aprile 2000 [14.1999.82], consid. 1.5e; 30 ottobre 2001 [14.2001.75], consid. 1.5e) sono ricevibili sia fatti, prove ed eccezioni nuovi che si sono verificati dopo l'emanazione della sentenza di primo grado, sia quelli verificatisi prima. La possibilità di addurre fatti nuovi comprende logicamente anche quella di produrre nuovi mezzi di prova (Vogel/Spühler , op. cit., n. 42 ad cap. 13), altrimenti tale facoltà rimarrebbe frustrata, poiché i fatti nuovi devono anch'essi essere resi verosimili per poter avere un influsso sulla decisione. Per evidenti ragioni pratiche, riconducibili al principio di celerità, i fatti e le allegazioni nuovi di ogni tipo possono essere adottati solo fino alla fase

dello scambio degli allegati in sede di appello (CEF 5 luglio 1999 [14.1999.3], consid. 3). Sono così di per sé ammissibili tanto i tre nuovi documenti (doc. G, H e I) -e, a questo stadio, a prescindere dalle contestazioni dell'opponente riguardo produzione e valore probatorio di una dichiarazione scritta quale quella di cui al doc. G che reputa incompatibile con le nuove norme di procedura (risposta al reclamo, pag. 2 n. 1)- che la società sequestrante allega al reclamo, quanto quelli che accompagnano la relativa risposta presentata dall'opponente (doc. 6, 7 e 8).

E. 7

Per il reclamante, il decreto di sequestro 29 ottobre 2010 è stato spedito all'opponente dall'UEF con invio raccomandato del 16 novembre 2010 e quindi notificato per il tramite della custode del palazzo dove abitava, la quale avendo ritirato l'invio per suo conto era da ritenersi senz'altro autorizzata, il 30 novembre 2010. La data di notifica era attestata dalla copia della cartolina di avviso di ricevimento ritornata all'UEF e prodotta in copia con il reclamo (doc. H). Ciò posto, cominciato a decorrere quel giorno, il termine di dieci giorni per formulare opposizione era scaduto il 10 dicembre 2010: datata 27 dicembre 2010, quella introdotta dall'opponente risultava di conseguenza tardiva (reclamo, pag. 3 n. 1). Dal canto suo il Pretore ha accertato che l'escusso non aveva ritirato l'invio raccomandato contenente decreto di sequestro 29 ottobre 2010 e relativo verbale poiché assente e che, in considerazione di ciò, lo stesso era stato consegnato e trattenuto dalla custode del palazzo dove egli abitava. Il primo giudice ha quindi escluso che alla fattispecie si potesse applicare la prassi vigente in materia di notifica fittizia, ritenuto che il sequestro costituiva un provvedimento urgente emesso all'insaputa dell'escusso e che la sequestrante non aveva reso verosimile che egli dovesse o potesse attendersi la pronuncia di una analoga misura. D'altra parte, la consegna alla custode non valeva quale notifica sostitutiva. Ciò posto, la presa di coscienza del sequestro da parte dell'escusso risaliva al 15 dicembre 2005 (recte: 2010), giorno in cui la custode gli aveva effettivamente consegnato l'invio. Per l'art. 31 cpv. 3 vLEF, i dieci giorni per formulare opposizione scadevano così il 27 dicembre 2010 (recte : il 5 gennaio 2011 per effetto degli art. 56 e 63 LEF). Di qui, la tempestività dell'atto (sentenza impugnata, pag. 3 n. 6 e 7).

E. 8

Il termine di dieci giorni di cui all'art. 278 cpv. 1 vLEF decorre dalla notifica del decreto e del verbale di sequestro al debitore (art. 276 cpv. 2 LEF), dove di per sé non va intesa la notifica ai sensi dell'art. 64 segg. LEF (prescritta in linea di principio per precetto esecutivo e comminatoria di fallimento: Ammon/walther, op. cit., n. 11 e 12 ad §12; altri esempi: Kren Kostkiewicz, *Zustellung von Betreuungsurkunden*, in: BLSchK 1996 (60°) pag. 204 seg. II.B), ma la comunicazione ai sensi degli art. 34 vLEF che prevede l'invio per lettera raccomandata o per consegna contro ricevuta (art. 276 cpv. 2 LEF e art. 34 vLEF) (DTF 135 III 232; Meier-Dieterle in: Hunkeler, *Kurzkommentar SchKG*, Basilea 2009, n. 13 ad art. 278; Reiser, op. cit., n. 30 ad art. 278; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 276). Invero trattandosi di un debitore domiciliato all'estero, per analogia con l'art. 66 cpv. 3 LEF, la notifica si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o -in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notifica lo ammetta- per posta (Möckli, in: Hunkeler, *Kurzkommentar SchKG*, Basilea 2009, n. 6 ad art. 34 con rinvii; Gilliéron, op. cit., n. 29 seg. ad art. 276). In concreto le modalità di notifica si determinano secondo la Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in

materia civile o commerciale (CLA65 in: RS 0.274.131) -nel cui campo di applicazione rientrano anche gli atti esecutivi in generale (Kren Kostkiewicz, op. cit., pag. 223 III.B)- cui hanno aderito sia l'Italia (24 gennaio 1982) che la Svizzera (1° gennaio 1995) (Donzallaz, La notification internationale des actes de poursuite, in: Riemer/Kuhn/Vock/Gheri, Schweizerisches und internationale Zwangsvollstreckungsrecht, Zurigo 2005, pag. 57): in considerazione entrano quindi la notificazione per trasmissione ordinaria ossia tramite l'Autorità centrale dello Stato richiesto (art. 2-7 CLA65), per trasmissione sussidiaria mediante agenti diplomatici o consolari (art. 8 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CLA65) e per trasmissione sussidiaria diretta tramite posta (art. 10 lett. a e lett. b CLA 65) (Möckli, op. cit., n. 3 ad art. 4). Dal canto suo la Svizzera ha invero dichiarato di non ammettere sul suo territorio la notificazione diretta dall'estero per via postale (cfr. art. 1 cpv. 3 del decreto federale del 9 giugno 1994 in RU 1994 vol. III, pag. 2807: dichiarazione n. 5). E, in sé, per il principio di reciprocità sancito dall'art. 21 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111), le autorità svizzere devono astenersi dal notificare degli atti a persone all'estero tramite delle vie di trasmissione non ammesse in Svizzera. Ciò non toglie che, lo Stato di destinazione può anche rinunciare a invocare tale principio. In tal senso si sono in particolare espressi gli Stati che erano presenti alla riunione della Commissione speciale dell'Aia e che hanno dichiarato di non invocare il principio di reciprocità nei confronti di Stati che -come la Svizzera- hanno formulato riserve alla Convenzione (“Conclusions et recommandations” ottobre/novembre 2003, n. 79). E, tra essi figura appunto l'Italia (sulla possibilità di inviare atti esecutivi in Italia per posta, cfr. sentenza 5A_128/2010 del Tribunale federale del 2 settembre 2010, consid. 7.1). Di modo che, l'autorità richiedente svizzera può così scegliere di procedere a notificazioni in Italia di atti giudiziari e extragiudiziari per via postale normale, raccomandata, raccomandata+AR (con avviso di ricevimento) o ricorrere a una società concessionaria (DHL, FEDEX, ecc.) (vedi informazioni dell'Ufficio federale di giustizia in “Direttive e promemoria” e segnatamente “Via di trasmissione giusta l'art. 10 lett. a CLA65” reperibili al sito: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivil/wegleitungen ; e anche “Guida all'assistenza giudiziaria”, “Indice dei paesi”, “Pagine dei paesi” in: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/rhf/index/laenderindex). Se ne deve pertanto concludere che, come tale, la trasmissione in Italia del decreto di sequestro 29 ottobre 2010 e del relativo verbale tramite invio raccomandato con avviso di ricevimento (AR) da parte dell'UEF di _____ all'indirizzo dell'opponente -a differenza di quanto sembra lasciar sottintendere l'opponente (risposta al reclamo, pag. 5 n. 2)- risulta senz'altro conforme alla predetta Convenzione (cfr. la citata sentenza del Tribunale federale).

E. 9

Ciò premesso, nell'eventualità in cui il debitore non può essere raggiunto di persona al domicilio estero il Tribunale federale sembra ammettere la possibilità di esaminare l'eventualità che la notificazione o comunicazione venga eseguita a persona adulta della famiglia o a un dipendente in applicazione analogia dell'art. 64 cpv. 1 LEF (DTF 109 III 97; Kren-Kostkiewicz, op. cit., pag. 223 in fine e seg.). In proposito giova nondimeno ricordare che per il principio di territorialità e nella misura in cui in merito non risultano regole convenzionali, vanno nondimeno consultate le norme giuridiche in vigore nello Stato estero (DTF 122 III 395; Gehri, in: Hunkeler, Kurzkomentar SchKG, Basilea 2009, n. 7 ad art. 66; Angst, op. cit., n. 14 ad art. 66). L'opponente medesimo, laddove fa risalire solo al 15 dicembre 2010 la notifica valida del sequestro, lamenta peraltro il mancato rispetto delle formalità prescritte dal diritto italiano (risposta al reclamo, pag. 5 n. 2). Ora, l'art. 149 CPCit

-e non, come pare abbiano erroneamente ritenuto dalle parti (reclamo, pag. 4 n. 1; risposta al reclamo, pag. 5 n. 2), l'art. 139 CPCit che si riferisce alla notificazione eseguita direttamente ad opera dell'ufficiale giudiziario- ammette la notifica di atti a mezzo del servizio postale. In tal caso, se la consegna dell'atto è eseguita al portiere o a persona tenuta alla distribuzione della posta in base ad un rapporto di lavoro continuativo, si presume che le suddette persone abbiano tra le proprie mansioni pure quella di ricevere la posta per consegnarla al destinatario, facendo fede fino a prova contraria -onere questo a carico del destinatario- le attestazioni sull'avviso di ricevimento dell'agente postale in ordine al rapporto fra quest'ultimo e la persona alla quale l'atto è stato consegnato (Carpi/Taruffo, Commentario breve al Codice di procedura civile, 4 a ed., Padova 2004, n. II/4 ad art. 149; Carpi/Taruffo, op. cit., Appendice di aggiornamento, Padova 2005, n.1 ad art. 149; Picardi, Codice di procedura civile, 3 a ed., Milano 2004, n. 2 e 3 ad art. 149). La notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona, quantomeno con riferimento al destinatario, con la consegna del relativo plico da cui risulta la data apposta sull'avviso di ricevimento, ritenuto poi che tale avviso è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita (art. 149 3° comma CPCit introdotto con decorrenza dal 1° marzo 2006 (legge 263/2005); Carpi/Taruffo, op. cit., n. IV/2-4-8; Carpi/Taruffo, op. cit., Appendice, n. 2 ad art. 149).

E. 10

In concreto, davanti a questa Camera il reclamante ha prodotto l'avviso di ricevimento che accompagnava l'invio raccomandato (sopra, consid. 6). Il relativo modulo si presenta sottoforma di cartolina ufficiale della Posta svizzera, ed è stata prodotta in fotocopia fronte/retro (doc. H). Ciò posto ancorché la parte "fronte" della stessa risulti poco chiara (doc. H in alto), giovi ricordare che l'avviso di ricevimento ufficiale sul davanti si divide in una sezione riempita dall'ufficio postale svizzero cui è affidato l'invio e una con gli estremi del mittente necessari per il rinvio della cartolina medesima una volta compiuta la consegna. Sul retro -parte questa che, a differenza di quanto preteso dall'opponente (risposta al reclamo, pag. 4 n. 2), risulta leggibile- nella sezione "da allestire dal mittente" (parte superiore), si evince che trattasi dell'invio di una lettera destinata a "CO 1, _____, _____" (doc. H, in basso). Nella sezione "da completare a destinazione" (parte inferiore), il retro dell'avviso di ricevimento specifica che "quest'avviso dev'essere firmato dal destinatario o dal suo mandatario oppure dall'agente dell'ufficio destinatario, secondo i regolamenti del paese di destinazione, poi rimandato col primo corriere direttamente al mittente", mentre l'attestazione che "l'invio è stato debitamente recapitato" è seguita dalla data di distribuzione -ossia il "30/11/10" - dalla firma del destinatario e dal "bollo e firma dell'ufficio [postale] destinatario" (doc. H in basso). In particolare, con riferimento alla firma del destinatario la stessa corrisponde alla firma che la custode del palazzo di residenza dell'opponente ha apposto in calce alla sua dichiarazione 22 dicembre 2010 dove la stessa confermava appunto di avere "consegnato le raccomandate della posta svizzera nr. _____ e _____ il 15 dicembre 2010 in quanto CO 1 era nei giorni precedente assente", seppur priva della specificazione del suo nome (doc. B all'istanza di opposizione, pag. 1). A questa dichiarazione l'opponente ha altresì allegato la copia delle relative buste d'intimazione contenenti i citati invii e che specificano oltre alle generalità del mittente (ossia "Ufficio di esecuzione e fallimenti, _____") anche quelle del destinatario (ossia "CO 1, _____, _____") come indicato appunto sull'avviso di ricevimento. Del resto, la ricezione del 30 novembre 2010 sarebbe stata accertata telefonicamente dal legale della reclamante presso l'UEF di _____ (reclamo, pag. 3,

ad 1), circostanza questa non messa in dubbio dalla sequestrante nella sua risposta al reclamo (ad 2, pag. 4).

E. 11

Ciò posto, considerate tali risultanze -rivelatesi invero solo in sede di reclamo alla luce della copia dell'avviso di ricevimento prodotto dalla sequestrante- la tesi secondo cui l'opponente avrebbe potuto prendere atto dell'esistenza del sequestro solo il 15 dicembre 2011 (recte : 2010) (risposta al reclamo, pag. 4 n. 2), appare a ben vedere infondata. In questo contesto, occorre anzitutto ricordare che -a fronte di specifica contestazione confortata da riscontri oggettivi- spetta al debitore l'onere di dimostrare la tempestività della sua opposizione, e non tanto al sequestrante quello di provarne la tardività. Ma, in concreto egli si limita a ribadire che la custode non era affatto abilitata a ritirare i documenti per suo conto, senza nemmeno provare a spiegare perché -se così era- la stessa aveva comunque preso in consegna l'invio raccomandato firmando il relativo avviso di ricevimento che l'accompagnava. L'interessato peraltro, neanche adduce validi argomenti atti ad inficiare -o quantomeno a far dubitare- dell'attendibilità di bollo e firma apposti dall'agente postale preposto alla consegna. E, di fatto, nulla indica -né è preteso- che quest'ultimo non abbia ossequiato i regolamenti postali vigenti in Italia. Per il resto, la copia delle buste d'invio specifica in modo chiaro l'ufficio da cui provenivano le due missive. L'opponente si duole invero anche dell'assenza della corrispondente relata di notifica prescritta dal diritto italiano e di natura imperativa (risposta al reclamo, pag. 5 n. 2), ma senza considerare che nella notificazione tramite servizio postale ai sensi dell'art. 149 CPCit l'avviso di ricevimento medesimo è parte integrante della relazione di notifica (Carpi/Taruffo, op. cit., n. IV/7 ad art. 149), che per il resto menziona solamente per mezzo di quale ufficio postale avviene l'invio (art. 149 2° comma CPCit). E, come visto (sopra, consid. 10), tali requisiti possono senz'altro ritenersi soddisfatti. Non v'è così motivo per ritenere che la notifica dell'invio raccomandato con avviso di ricevimento all'opponente, per il tramite della custode del suo palazzo di abitazione, fosse in qualche modo contraria al diritto italiano. Alla luce dell'avviso di ricevimento è altresì inconsistente l'eccezione mancanza di prova della notifica al destinatario giusta l'art. 15 CLA65 (risposta al reclamo, pag. 5 n. 2). Per quanto appena esposto, non si intravede alcuna valida ragione per non considerare il 30 novembre 2010 -giorno cui risale appunto la consegna dell'invio alla custode- quale data determinante per la comunicazione all'opponente del decreto di sequestro 29 ottobre 2010 e del relativo verbale. Il termine di dieci giorni per interporre opposizione scadeva così venerdì 10 dicembre 2010. Il relativo atto, datato 27 dicembre 2010, è quindi da considerare tardivo. Di qui, l'accoglimento del reclamo e la conseguente riforma del giudizio impugnato.

E. 12

Di conseguenza, il reclamo interposto dalla società sequestrante va accolto e la sentenza impugnata riformata, nel senso che l'opposizione del 27 dicembre 2010 di CO 1 va dichiarata tardiva e, come tale, irricevibile. L'esito del giudizio odierno rende superfluo ogni ulteriore disamina di merito riferita alla verosimile esistenza del credito (risposta al reclamo, pag. 6 seg. n. 3) e di beni appartenenti al debitore (risposta al reclamo, pag. 2 seg. n. 1 e pag. 5 seg. n. 3), presupposti questi rimasti contestati dall'opponente. Il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili stabilite dal Pretore giustificano altresì la riforma in base alla soccombenza dell'opponente (art. 148 cpv. 1 CPC/TI). Tassa di giustizia (art. 48, 61 cpv. 1 e OTLEF) e ripetibili (art. 105 cpv. 2 CPC) davanti a questa Camera, seguono altresì la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) dell'opponente, che ha resistito al reclamo.

Motivi per i quali richiamati gli art. 271 segg. LEF, 148 cpv. 1 CPC/TI, 105 e 106 cpv. 1, 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; pronuncia: I. Il reclamo è accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 e 2 della sentenza 4 febbraio 2011 del Pretore _____ (EF.2010.578), sono riformati come segue: “ 1. L'opposizione 27 dicembre 2010 di CO 1, _____, al decreto di sequestro 29 ottobre 2010 (EF.2010.456) emesso dalla Pretura _____ su istanza di RE 1, _____, è dichiarata tardiva e quindi irricevibile. Il sequestro 29 ottobre 2010 è confermato. 2. La tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 300.– sono poste a carico dell'opponente, con l'obbligo di rifondere alla società sequestrante fr. 1'100.– a titolo di ripetibili.” II. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 650.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1, _____, sono poste a carico di CO 1, _____, che rifonderà alla reclamante fr. 1'000.– per ripetibili. III. Intimazione: – PA 1, _____; – PA 2, _____. Comunicazione alla Pretura _____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente La segretaria Trattandosi di misura cautelare, e ritenuto che il valore litigioso della vertenza va stabilito in fr. 96'020.50, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF), con la limitazione di cui all'art. 98 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.